

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Dal Decreto n. 50 del 18 aprile 2016

Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. **Il responsabile unico del procedimento**, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del **direttore dei lavori**,

del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e **accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.**

Il direttore dei lavori

2. Per il **coordinamento**,

la **direzione**

ed il **controllo tecnico-contabile**

dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano,

prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento,

su proposta del responsabile unico del procedimento,

un direttore dei lavori

che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il direttore dei lavori, **con l'ufficio di direzione lavori**, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento

affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte (riferite alle norme tecniche) ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori,

ed **interloquisce in via esclusiva con l'esecutore** in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità

dell'accettazione dei materiali,

sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la **regolarità** da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di **validità del programma di manutenzione**, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, **modificandone e aggiornandone** i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento **delle inosservanze** da parte dell'esecutore,
- d) **svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori** previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

I direttori operativi

4. Gli assistenti con funzioni di

direttori operativi

collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) **verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;**

- b) **programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;**
- c) curare l'aggiornamento del **cronoprogramma** generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali **difformità** rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad **eliminare difetti** progettuali o esecutivi;
- e) **individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente** sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) **assistere i collaudatori** nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) **esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;**
- h) **direzione di lavorazioni specialistiche.**

Gli ispettori di cantiere

5. Gli assistenti con funzioni di

ispettori di cantiere

collaborano con il direttore dei lavori nella **sorveglianza dei lavori** in conformità delle prescrizioni stabilite nel **capitolato speciale di appalto**.

La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.

Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) **la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali** per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) **la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo** prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) **il controllo sulla attività dei subappaltatori;**

- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Per una trattazione completa sui compiti del Direttore dei Lavori si vedano le LINEE GUIDA Attuative del Codice degli Appalti (2016) emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e reperibili sul Sito ufficiale dell'Autorità.